

**Sanitaservice ASL FG S.r.l.**  
Società unipersonale della



**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA SUDDIVISA IN 11 LOTTI DI D.P.I. PER I  
SERVIZI DELLA SANITASERVICE ASL FG S.R.L.**

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - QUANTITA' E IMPORTO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3 - DURATA.....	4
ART. 4 – CARATTERISTICHE MINIME .....	4
ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA .....	5
ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE INCARICATO .....	6
ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA' .....	6
ART. 8 - PENALITA' .....	7
ART. 9 - CONTESTAZIONI .....	8
ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	8
ART. 11 - CAUZIONI DEFINITIVE.....	9
ART. 12 - SUBAPPALTO .....	10
ART. 13 - RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 14 – ONERI CONTRATTUALI .....	10
ART. 15 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE.....	11
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI.....	11

## ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, destinati ai Servizi affidati dalla ASL di Foggia alla Sanitaservice ASL FG S.r.l.

La procedura è suddivisa in 11 (undici) lotti merceologici, così come di seguito riportato:

- Lotto 1 – Mascherine chirurgiche – CPV 18143000-3;
- Lotto 2 – Mascherine FFP2 – CPV 18143000-3;
- Lotto 3 – Tute di protezione – CPV 35113400-3;
- Lotto 4 – Camici monouso – CPV 35113400-3;
- Lotto 5 – Camici chirurgici – CPV 35113400-3;
- Lotto 6 – Guanti in nitrile – CPV 18424300-0;
- Lotto 7 – Guanti in nitrile lunghi CPV 18424300-0;
- Lotto 8 – Copri scarpe CPV – 35113400-3;
- Lotto 9 - Calzari al ginocchio CPV – 35113400-3;
- Lotto 10 – Soluzione disinfettante 80 ml CPV – 33631600-8;
- Lotto 11 – Soluzione disinfettante ricarica da 1 lt – CPV – 33631600-8.

Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende partecipare, presentando offerta, si impegna a fornire i dispositivi oggetto del lotto rispondenti alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico.

## ART. 2 - QUANTITA' E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il fabbisogno mensile stimato con il relativo importo, determinato sulla scorta degli attuali prezzi di mercato e coerenti con la convenzione Consip – Dipartimento di Protezione Civile, è il seguente:

STIMA FABBISOGNO D.P.I. Mensile		Servizio Ausiliari ato e Pulizia	118-Serv Tamponi-USCA/KIT	118 Postazioni	Manutenzione/Logistica/Front Office	Uffici Amm. vi	Fabb. mensile	Fabb. semestrale	Prezzo unitario	Importo semestrale
Lotto	DPI	Qtà	Qtà	Qtà	Qtà	Qtà	Qtà	Euro		Euro
1	Mascherina Chirurgica	3.840	2.500	3.375	1.950	250	11.915	71.490	0,60 €	42.894,00 €
2	Mascherina FFP2	1.000	2.400				3.400	20.400	3,50 €	71.400,00 €
3	Tute		4.500				4.500	27.000	10,00 €	270.000,00 €
4	Camici	2304					2.304	13.824	3,00 €	41.472,00 €
5	Camici Chirurgici	500	500				1.000	6.000	10,00 €	60.000,00 €
6	Guanti		5.000	13.500	7.800	1.000	27.300	163.800	0,06 €	9.828,00 €
7	Guanti cm 30		5.000				5.000	30.000	0,30 €	9.000,00 €
8	Copriscarpe	4.608	5.000				9.608	57.648	0,08 €	4.611,84 €
9	Calzari al ginocchio		5.000				5.000	30.000	0,90 €	27.000,00 €
10	Gel 80 ml		2.500		500	200	3.200	19.200	2,00 €	38.400,00 €
11	Gel ricarica 1L			200	200	100	500	3.000	9,00 €	27.000,00 €
										<b>601.605,84</b>

L'importo a base di gara è da intendersi comprensivo di spese di consegna ed iva esclusa.

## ART. 3 - DURATA

Il rapporto contrattuale avrà la durata di sei (6) mesi, a decorrere dalla stipula del contratto, ovvero fino all'esaurimento dei quantitativi richiesti e/o dell'importo di aggiudicazione.

La fornitura mensile dovrà essere resa a ciascuno dei Servizi sopra riportati, entro le tempistiche di cui all'art. 5, con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato Tecnico. Non è pertanto ammessa l'interruzione della fornitura.

### 3.1 - RINNOVO ED OPZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a sei mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## ART. 4 – CARATTERISTICHE MINIME

Le caratteristiche tecniche **minime**, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dai dispositivi offerti in gara, **a pena di esclusione dalla gara**.

I dispositivi appresso elencati dovranno possedere, **a pena di esclusione dalla gara**, tutte le certificazioni richieste all'art. 16 del disciplinare di gara.

### LOTTO 1 - MASCHERINA CHIRURGICA

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici conforme alla Direttiva 93/42/EEC – cat. III - Tipo IIR – UNI EN 14683

### LOTTO 2 - MASCHERINA FFP2

Maschere facciali filtranti FFP2 senza valvola di aspirazione, del tipo FFP2 NR conforme alla norma UNI EN 149 categoria III

### LOTTO 3 - TUTE PROTETTIVE

Tuta monouso idrorepellente UNI EN ISO 13688 - DPI di categoria III - Tipo 5B e Tipo 6B conformi alla UNI EN 14126:2004 UNI 13982-1 e UNI 13034 - tg. L-XL -XXL-XXXL

### LOTTO 4 - CAMICI

Camici monouso in PLP conforme alla Direttiva 93/42/EEC e Regolamento 2016/425 categoria I - tg. M - L -XL -XXL-XXXL

#### **LOTTO 5 - CAMICI CHIRURGICI**

Camici monouso sterili, in TNT, allacciati posteriormente, maniche lunghe e polsini in cotone tubolare elasticizzato di almeno 8 cm, rinforzi anteriori con doppia cucitura e senza cuciture laterali, proprietà antistatiche ignifughe e traspiranti, per la protezione da agenti biologici - DPI di categoria III, del tipo PB3-B e PB4-B conformi alla norma UNI EN 14126 e alla norma UNI EN ISO 14605 - tg. L -XL -XXL-XXXL

#### **LOTTO 6 - GUANTI**

Guanti non sterili in nitrile, monouso, ambidestri, latex free, lung. non inferiore a 240 mm con tolleranza  $\pm 10\%$ , DPI di categoria III - conformi alla norma UNI EN 420, UNI EN ISO 374-5 e ISO 16604 – Procedura B - tg. L – XL.

#### **LOTTO 7 - GUANTI LUNGI 30 CM**

Guanti non sterili in nitrile, monouso, ambidestri, latex free, lung. non inferiore a 300 mm con tolleranza  $\pm 10\%$ , DPI di categoria III - conformi alla norma UNI EN 420, UNI EN ISO 374-5 e ISO 16604 – Procedura B - tg. L – XL.

#### **LOTTO 8 - COPRISCARPE**

Calzari per la protezione delle scarpe - DPI categoria I

#### **LOTTO 9 - CALZARI AL GINOCCHIO**

Calzari per la protezione delle scarpe e delle gambe fino al ginocchio – DPI categoria III - del tipo PB3-B e PB4-B, conformi alla norma UNI EN 14126 e UNI EN ISO 14605.

#### **LOTTO 10 - GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 80 ml**

Soluzione idroalcolica disinfettante per le mani in gel - 65% di alcool etilico in flaconi da 80 ml

#### **LOTTO 11 - GEL RICARICA DA 1L**

Soluzione idroalcolica disinfettante per le mani in gel - 65% di alcool etilico bottiglie da 1lt

## **ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA**

La fornitura dovrà avvenire con cadenza mensile, per i quantitativi indicati all'art. 2, suddiviso per i cinque (5) Servizi.

Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare la prima consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali, entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto e le successive, ogni trenta giorni dalla consegna precedente, presso il magazzino del P.O. "G. Tatarella" di Cerignola, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato Tecnico.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i dispositivi dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la sterilità e la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture e certificazioni richieste per la verifica delle conformità dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Per ogni consegna di Dispositivi di protezione individuale effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto dal referente incaricato e da un incaricato del Fornitore, nel quale

dovranno essere riportati il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei dispositivi oggetto del verbale di consegna.

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

## ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE INCARICATO

Con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto, incaricato della gestione degli ordinativi di fornitura, del controllo dei dispositivi consegnati e del rilascio del verbale di consegna, è il dott. Alberto Urbano – mail: [alberto.urbano@sanitaserviceaslfg.it](mailto:alberto.urbano@sanitaserviceaslfg.it).

Il Fornitore alla stipula del contratto di appalto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura.

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

Il Responsabile della Fornitura deve essere reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura.

## ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità dei dispositivi di protezione individuali, oggetto della presente procedura.

All'atto della consegna dei prodotti l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti e quindi l'Amministrazione acquisisce la piena proprietà dei prodotti. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità prestabilita (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni lavorativi. La consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato Tecnico, fino al raggiungimento del quantitativo mancante. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato Tecnico.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato Tecnico.

Resta salvo il diritto di Sanitaservice ASL FG S.r.l., a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## ART. 8 - PENALITA'

Nel caso di mancata osservanza da parte del Fornitore dei propri obblighi contrattuali, la Società invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire alla Società entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Società, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di mancato rispetto della data di prima consegna (entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto), sarà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito all'art. 7 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- Mancata sostituzione dei prodotti guasti/difettosi/malfunzionanti per i quali non è possibile il ripristino con prodotto identico/a e/o mancato reintegro in caso di consegna di prodotti in numero inferiore entro i termini previsti all'art. 7 del presente Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- Mancata esecuzione della consegna mensile anche nel rispetto dei tempi consegna previsti all'art. 5 (ogni trenta giorni dalla consegna precedente), verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- Mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo entro il termine stabilito all'Art. 11 del presente Capitolato Tecnico sarà applicata la penale pari a pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal singolo Servizio Beneficiario. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Servizio Beneficiario, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Servizio Beneficiario medesimo nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Servizio Beneficiario nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Servizio, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'art. 9 con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate all'art. 8 non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## ART. 9 - CONTESTAZIONI

Qualora lo ritengano opportuno, i singoli Servizi Beneficiari potranno segnalare (ad esempio a tramite email o PEC) al Fornitore, e per conoscenza all'Ufficio Acquisti della Sanitaservice ASL FG S.r.l., le carenze riscontrate relative ai prodotti/servizi resi.

Nella contestazione del reclamo al Fornitore i Servizi Beneficiari dovranno indicare almeno i seguenti elementi:

- Indicazione del Servizio Beneficiario;
- nominativo del referente e punti di contatto (es: telefono e email);
- tipologia del dispositivo di protezione individuale, data dell'ordine o eventuale data della verifica di conformità;
- oggetto del reclamo.

La mancata segnalazione dei dati sopra elencati solleva il Fornitore dall'obbligo di risposta previsto, in quanto non forniti gli elementi minimi necessari per l'analisi del problema segnalato.

La chiusura con soluzione del reclamo da parte del Fornitore deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della PEC o della email di notifica.

Fornitore aggiudicatario, avrà l'obbligo di rispondere nei tempi stabiliti ai reclami inviati Servizi Beneficiari.

Nel caso in cui dovesse avvenire la mancata soluzione del reclamo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi stabiliti o la chiusura con soluzione del reclamo dopo i 5 (cinque) giorni lavorativi previsti, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. applicherà le penali di cui all'art. 8.

## ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione avverrà a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da Sanitaservice ASL FG S.r.l. in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, che dovranno contenere:

- il numero protocollo dell'ordine di fornitura;
- la data di accettazione della fornitura;
- il codice identificativo gara (C.I.G.).

Il pagamento delle fatture elettroniche verrà effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore e acquisizione del visto del Responsabile del Servizio che attesti la regolarità della fornitura.

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii., a fornire a Sanitaservice ASL FG S.r.l. ogni informazione utile a tal fine ed in particolare:



- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati a Sanitaservice ASL FG S.r.l. tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice identificativo di gara, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3 comma 9-bis L. 136/2010 ss.mm.).

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm., l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per causa di forza maggiore, o comunque derivante da causa non imputabile alla Società, non potrà dare titolo alla Ditta Aggiudicataria della richiesta degli interessi di mora.

Le fatture devono essere intestate a: Sanitaservice ASL FG S.r.l., Viale Fortore 1<sup>a</sup> traversa -71122 Foggia (FG) - P.IVA 03600140713. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.

## ART. 11 - CAUZIONI DEFINITIVE

Ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è richiesta idonea garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Essa dovrà essere presentata a Sanitaservice ASL FG S.r.l. prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Società.

La cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi e secondo le modalità definite dall'art. 103, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

Sanitaservice ASL FG S.r.l. potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate in corso d'esecuzione in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Società, fermo restando la facoltà del Fornitore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere proporzionalmente ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata del pari proporzionalmente in caso di aumento degli stessi.

## ART. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite massimo del 40%, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante e, in generale, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancata richiesta in sede di gara, è vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate alla Società, salvo maggiori danni accertati.

## ART. 13 - RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto o della cessione di tutto o parte dello stesso, ai sensi di legge, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora Sanitaservice ASL FG S.r.l. intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società che si occupi della gestione di tutti o parte dei servizi oggetto dell'appalto.

Sanitaservice ASL FG S.r.l. può inoltre recedere dal contratto d'appalto per motivi di pubblico interesse o per diversa gestione dei servizi pubblici locali determinata da obblighi di legge in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In caso di recesso di Sanitaservice ASL FG S.r.l., l'impresa appaltatrice ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

La Ditta appaltatrice può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice.

## ART. 14 – ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese per la stipulazione del contratto e qualsiasi imposta o tassa, presente o futura, esclusa l'I.V.A., secondo le leggi vigenti derivanti dalla stipulazione dei contratti.

## ART. 15 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Sanitaservice ASL FG S.r.l. e il Fornitore in merito all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, non risolvibili in via amichevole, competente è il Foro di Foggia.

## ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato.

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto.

S'intende che la Ditta appaltatrice sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Giovanni Petta